

Svolgimento e pubblicità di procedure

Pubblicità vs segreto d'ufficio

Le udienze in tribunale su controversie concernenti pretese e obblighi di diritto civile o su accuse di diritto penale sono di principio aperte al pubblico. Il giudice è però autorizzato a disporre che la procedura si svolga completamente o parzialmente a porte chiuse, se la sicurezza o l'ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta (segnatamente quelli della vittima di reati penali) lo esigono oppure in caso di forte affluenza. Per causa di legge non sono aperte al pubblico le deliberazioni delle sentenze, le camere di consiglio e i procedimenti nelle cause del diritto di famiglia. Sono vietate riprese e registrazioni delle udienze. La presidenza e, con il suo consenso, gli attuari o le attuarie possono informare il pubblico in forma adeguata su una sentenza già passata in giudicato, nella misura in cui e nel caso in cui vi sia un interesse pubblico legittimo.

I giudici e il personale dell'attuariato e della cancelleria sono tenuti alla massima discrezione. Il segreto d'ufficio vale inoltre anche per i periti, interpreti e altri partecipanti. Queste persone vanno informate di tale obbligo e delle conseguenze penali in caso di violazione del segreto d'ufficio. Il tribunale può disimpegnare dal segreto d'ufficio per testimonianza dinanzi al tribunale e per l'edizione di atti.

Composizione, svolgimento delle udienze e ordine in sala

I tribunali devono sedere al completo. Soltanto in caso di assenza o ritiro imprevisto di singoli giudici, un collegio di cinque giudici può giudicare validamente se siedono almeno tre giudici e un collegio di tre giudici può giudicare validamente se siedono almeno due giudici, salvo che una parte chieda che il tribunale sieda al completo. Ogni giudice è obbligato a dare un voto per l'emanazione della sentenza. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. L'attuario stende un verbale dell'udienza.

Le parti e i rappresentanti legali devono comparire al dibattimento con abbigliamento corretto che rispetti la dignità del tribunale. L'ordine nella sala compete alla presidenza della camera. La sentenza viene pronunciata con deliberazione segreta dopo la comparsa delle parti. Tenore la prassi in procedure con comparsa delle parti la lettura della sentenza subito dopo il dibattimento costituisce l'eccezione. La sentenza viene di regola notificata alle parti solo più tardi con motivazione scritta.

Nelle procedure senza comparsa delle parti la presidenza della camera competente prepara il caso pronto per il giudizio per la deliberazione nel collegio giudi-

cante. Di regola viene redatta una bozza di sentenza dettagliata dall'attuario o vengono formulate in dettaglio almeno in una relazione le considerazioni determinanti. Una volta pronta la bozza di sentenza, essa viene fatta circolare insieme agli atti presso gli altri membri della camera. Se questi sono d'accordo con la bozza di sentenza e le considerazioni, si può rinunciare a una deliberazione comune e, con il consenso di tutti i giudici, la bozza viene dichiarata sentenza. Una deliberazione comune della sentenza ha luogo quando la presidenza della camera competente lo ordina o quando lo desidera un membro della camera. Nei casi in cui la Corte plenaria è competente quale collegio giudicante, ha sempre luogo una deliberazione della sentenza.